**ALLEGATO A**

Codice: LM37/A1-A2/01/2017-2018

**Disposizioni concernenti le integrazioni al corrispettivo**

1. Il titolare di incarico di insegnamento, esclusivamente se non residente in Valle d’Aosta, ha diritto ad una integrazione complessiva dei compensi, una volta per semestre, in base alla provenienza e alle ore di didattica diurna\*, secondo le seguenti modalità:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| DISTANZA | Residenti in altre regioni italiane | Residenti all’estero |
| Fino a 150 KM  | 5,00/ora | 6,00/ora |
| Da 150 KM a 250 KM  | 7,00/ora | 7,00/ora |
| Da 250 KM a 500 KM | 9,00/ora | 10,00/ora |
| Oltre 500 KM | 11,00/ora | 13,00/ora |

1. Ai fini dell’individuazione della provenienza sarà considerata, per i docenti non appartenenti ai ruoli universitari, la residenza o il domicilio (in caso di domicilio diverso dalla residenza sarà individuata la fascia economicamente più conveniente per l’Università), mentre per i docenti appartenenti ai ruoli universitari sarà considerata la sede universitaria.
2. Le integrazioni riportate al punto 1 saranno corrisposte unicamente per il primo incarico di insegnamento conferito, indipendentemente dal fatto che l’insegnamento venga replicato totalmente o parzialmente in orario serale. Le integrazioni potranno essere erogate nuovamente soltanto nel caso in cui l’insegnamento oggetto del secondo incarico si svolga in altro semestre.
3. Non è previsto alcun compenso integrativo per gli insegnamenti sotto le 10 ore.

\* Ai docenti titolari esclusivamente di attività didattica serale sarà egualmente corrisposto un compenso integrativo, calcolato con le medesime modalità, sulla base delle ore serali.